



Data: 30 giugno 2017  
Versione: 2.0\_i

N. registrazione/dossier: BAV-510.45-00003/00002/00023/00006

## **Direttiva**

Attuazione dell'ordinanza concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont; RS 930.111.4)

## **Allegato 1**

**Procedura relativa ai compiti dell'autorità competente delegati a un organismo incaricato**



## 1 In generale

Secondo l'articolo 3 dell'ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont), l'autorità competente in Svizzera per l'attuazione di tale ordinanza è l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Con l'introduzione del sistema di valutazione della conformità, alcuni compiti dell'autorità competente ai sensi del RID/ADR, in particolare i compiti correlati all'approvazione dei mezzi di contenimento per merci pericolose (1.8.6 RID/ADR), vengono delegati a un organismo di valutazione della conformità (OrgVC) designato in conformità con l'articolo 15 OMCont.

Per compiti particolari, inoltre, l'autorità competente può avvalersi anche delle conoscenze specialistiche di altri organismi di controllo accreditati non designati come OrgVC. Questi organismi, tuttavia, devono soddisfare le condizioni applicabili agli organismi incaricati di seguito elencate.

In ogni caso, eccezioni e deroghe rispetto alle disposizioni RID/ADR richiedono l'approvazione dell'autorità competente.

Per tutti i casi non contemplati dall'OMCont in cui il RID prescrive un'autorizzazione o un'approvazione da parte dell'autorità competente, l'UFT e un organismo dotato delle necessarie competenze decideranno caso per caso la procedura da seguire. La delega di compiti a un organismo incaricato deve essere confermata mediante un accordo scritto.

Tutti i casi non contemplati dall'OMCont e riguardanti altre modalità di trasporto sono di competenza delle autorità menzionate nei pertinenti regolamenti, quali la SDR/l'ADR, il codice IMDG o le istruzioni tecniche dell'ICAO.

## 2 Riconoscimento degli organismi incaricati da parte dell'UFT per i compiti secondo RSD/RID

Chiunque desideri svolgere il compito di organismo incaricato ai sensi del presente allegato deve presentare all'UFT una domanda scritta corredata dai documenti necessari per l'ambito di competenza d'interesse.

L'UFT chiarisce insieme al richiedente i requisiti minimi e la loro modalità di attuazione per l'ambito di competenza d'interesse.

L'elenco degli organismi incaricati è pubblicato sul sito Internet dell'UFT. Nel caso degli OrgVC designati, nella decisione viene indicato anche l'ambito di competenza.

### 2.1 Riconoscimento quale organismo incaricato

- Il riconoscimento quale organismo incaricato per l'esecuzione di compiti non contemplati dall'OMCont viene rilasciato se tutti i requisiti specificati nel presente allegato risultano pienamente soddisfatti, previa verifica da parte dell'UFT.
- Il riconoscimento è legato all'impresa e limitato alle sedi specificate nell'attestato di riconoscimento. In caso di più sedi, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
  - o per ogni sede devono essere designati addetti ai controlli;
  - o i compiti e le competenze degli addetti ai controlli devono essere definiti in un mansionario.
- Il riconoscimento ha una durata limitata e in linea di massima è valido cinque anni. Può essere rinnovato per ulteriori cinque anni, previa verifica con esito positivo. Il riconoscimento può essere revocato dall'UFT in qualsiasi momento, ad esempio in caso di ripetuti errori nell'esecuzione dei compiti.

L'UFT, nel quadro delle proprie attività di sorveglianza, ha facoltà di sottoporre l'organismo incaricato a una verifica in qualsiasi momento.

## 2.2 Obblighi dell'organismo incaricato

- L'organismo incaricato fornisce supporto all'UFT nelle questioni inerenti all'ambito di competenza per il quale è riconosciuto.
- Il supporto può consistere, di volta in volta, in un parere, una presa di posizione o una perizia.
- Se necessario, i controlli secondo 1.8.6.4.1 RID/ADR possono essere svolti presso un'altra impresa idonea (ad es. subappaltatore, filiale), sotto la sorveglianza dell'organismo incaricato (a prescindere dalla competenza dell'impresa).
- Se prescritto, devono essere applicate le procedure di controllo descritte nell'«UN Manual of Tests and Criteria».
- Documentazione, attestati:
  - L'esecuzione e l'esito dei controlli devono essere documentati in appositi rapporti.
  - I modelli degli attestati da rilasciare devono essere preventivamente approvati dall'UFT.
  - Una copia di ciascun attestato emesso deve essere trasmessa all'UFT.
- Le modifiche dei fatti dichiarati nella domanda, soprattutto se riguardanti gli addetti, devono essere comunicate tempestivamente all'UFT.

## 2.3 Requisiti

Per ottenere il riconoscimento quale organismo incaricato, il richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti:

- accreditamento da parte del SAS
- attestato delle competenze per gli ambiti di competenza d'interesse;
- descrizione delle procedure di lavoro e dei sistemi di controllo e prova
- elenco delle principali installazioni di controllo e sorveglianza;
- attestati delle competenze del personale per gli ambiti di competenza d'interesse:
  - formazione nel campo della meccanica, della chimica, della tecnologia dei procedimenti industriali
  - formazione ed esperienza professionale in qualità di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose
  - conoscenze nel campo del trasporto di merci pericolose
  - conoscenza dei regolamenti nazionali e internazionali in materia di trasporto di merci pericolose (soprattutto l'«UN Manual of Tests and Criteria»)
  - conoscenze specialistiche in merito all'esecuzione di prove degli imballaggi
  - conoscenze specialistiche in merito all'esecuzione di prove secondo l'«UN Manual of Tests and Criteria», in particolare le serie di prove 4 e 6
  - esperienza nella valutazione delle schede tecniche di sicurezza
  - esperienza nella valutazione delle caratteristiche delle materie esplosive
  - esperienza nell'utilizzo delle installazioni di controllo
  - esperienza nella collaborazione con autorità e organismi specializzati nazionali e internazionali
  - capacità di redigere rapporti di prova e attestati anche in lingua inglese.

L'elenco sarà adattato in funzione dei compiti.

## 3 Esecuzione di classificazioni secondo il capitolo 2.2 RID/ADR

Non può essere autorizzato il trasporto di merci pericolose a cui non può essere assegnato alcun numero ONU. È il costruttore/distributore stesso che deve, sotto la propria responsabilità, classificare una materia come merce pericolosa, ovvero assegnarla a una determinata classe/numero ONU secondo i criteri di classificazione del capitolo 2.2 (autoclassificazione). In assenza di dati in proposito, si procede alla classificazione in funzione del grado di pericolosità della materia, secondo 2.2.x.3 RID/ADR.

La classificazione di per sé non è legata a una specifica modalità di trasporto. Le condizioni alle quali una merce pericolosa classificata in un certo modo può essere o meno trasportata dipendono invece dalle disposizioni applicabili alla pertinente modalità di trasporto (RID/ADR/codice IMDG/istruzioni tecniche dell'ICAO).

Secondo l'articolo 4 b RSD, l'autorità competente in materia di classificazione nell'ambito della RSD/ del RID è l'UFT, oppure un organismo da esso designato.

Diversamente dalla RSD/dal RID, nell'ambito della SDR/dell'ADR la competenza in materia di classificazione, ovvero di designazione del soggetto che deve provvedere alla classificazione ufficiale di determinate materie sotto la propria responsabilità, spetta ai Cantoni.

### **3.1 Competenza e delega della classificazione secondo il RID**

Per l'esecuzione di compiti relativi alla classificazione, l'UFT ha facoltà di riconoscere organismi incaricati a titolo revocabile. Il riconoscimento può comprendere i seguenti compiti:

- la valutazione della documentazione presentata ai fini della classificazione prevista;
- il rilascio di autorizzazioni per il trasporto;
- la classificazione delle materie esplosive e degli oggetti esplosivi, nonché l'approvazione scritta delle condizioni di trasporto;
- l'assegnazione o la conferma di una classificazione secondo la sezione 2.2.x;
- la decisione circa l'imballaggio di oggetti appartenenti alla classe 1;
- l'approvazione della classificazione e del trasporto di determinate materie o oggetti secondo la disposizione speciale della sezione 3.3.1, ecc.